



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 196 del 11.06.2013

RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DA SESTO IMMOBILIARE SPA PER L'ANNULLAMENTO DECRETO DIRETTORIALE N. 3697/TRI/I/8 DEL 4.12.12 CONTENENTE IL PROVVEDIMENTO FINALE DI ADOZIONE RELATIVA AL SITO DI BONIFICA DI SESTO SG. DETERMINAZIONI.

VERBALE

Il 11 giugno 2013 alle ore 14,40 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Chittò Monica	Sindaco	SI
2	Zucchi Claudio	Vicesindaco	SI
3	Cagliani Felice	Assessore	SI
4	Iannizzi Elena	Assessore	SI
5	Innocenti Rita	Assessore	SI
6	Marini Edoardo	Assessore	SI
7	Montrasio Virginia	Assessore	SI
8	Perego Roberta	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Gabriella Di Girolamo.

Assume la presidenza il Sindaco Monica Chittò che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'**allegata** proposta deliberativa ad oggetto:

Ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso da Sesto Immobiliare SpA per l'annullamento decreto direttoriale n. 3697/TRI/I/8 del 4.12.12 contenente il provvedimento finale di adozione relativa al sito di bonifica di Sesto SG. Determinazioni.

Visti i **pareri** allegati alla stessa;

Con **voti unanimi** espressi in forma palese,

DELIBERA

1- di **approvare** l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:

Ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso da Sesto Immobiliare SpA per l'annullamento decreto direttoriale n. 3697/TRI/I/8 del 4.12.12 contenente il provvedimento finale di adozione relativa al sito di bonifica di Sesto SG. Determinazioni.

INDI,

Con **voti unanimi** espressi in forma palese,

DELIBERA

2- di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.



Ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso dalla società Sesto Immobiliare S.p.A. per l'annullamento del decreto direttoriale n. 3697/TRI/I/8 del 4 dicembre 2012 contenente il provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi decisa relativa al sito di bonifica di Sesto San Giovanni. Determinazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto il D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 *"Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi"*;
- Vista l'allegata relazione resa congiuntamente dal Servizio Legale - Contratti e dal Settore Qualità Urbana;
- Ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a promuovere opposizione, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, al ricorso straordinario al Capo dello Stato pervenuto in data 17 aprile 2013 dalla Sesto Immobiliare S.p.A. di Milano, ai fini della trasposizione della controversia in sede giurisdizionale;
2. di individuare per l'incarico di patrocinio legale per l'atto di opposizione e per l'eventuale causa che la ricorrente potrà riassumere avanti al TAR Lombardia, l'avv.to Prof. Vittorio Angiolini, con studio in Milano via Chiossetto n. 14, rinviando a successive determinazioni dirigenziali l'incarico formale e l'impegno della spesa occorrente;
3. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso dalla società Sesto Immobiliare S.p.A. per l'annullamento del decreto direttoriale n. 3697/TRI/I/8 del 4 dicembre 2012 contenente il provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi decisoria relativo al sito di bonifica di Sesto San Giovanni. Determinazioni.

RELAZIONE

Con atto protocollato al n. 28991 del 17 aprile 2013 la società Sesto Immobiliare S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Lucia D'Ettore e Pietro Ferraris di Milano, ha promosso ricorso straordinario avanti il Capo dello Stato, contro il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero della Salute, della Regione Lombardia, della Provincia di Milano e del Comune di Sesto San Giovanni per ottenere l'annullamento del decreto direttoriale n. 3697/TRI/I/8 del 4 dicembre 2012 contenente il provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi decisoria relativamente al sito di bonifica di interesse nazionale di Sesto San Giovanni in data 19/11/2012 e annesso verbale della Conferenza decisoria del 19/11/2012 e di tutti gli atti preordinati, conseguenti e connessi, con riserva di formulare richiesta di tutti i danni conseguentemente subiti e subendi.

Si evidenzia che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un ricorso amministrativo e non giurisdizionale per il quale i controinteressati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica hanno la facoltà di richiedere che il ricorso sia deciso invece che in sede amministrativa, in sede giurisdizionale avanti al TAR, (art.10 DPR n.1199/1971), proponendo tempestivamente, tramite l'assistenza di un legale, un atto di opposizione al competente Giudice Amministrativo, e che il mancato esercizio della facoltà di scelta preclude l'impugnazione avanti il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di forma o di procedimento.

A tal riguardo in data 7 giugno 2013 (prot. gen. n. 42626) è stato notificato atto di opposizione proposto dalla controinteressata Edison S.p.A. con il quale la stessa, esercitando la facoltà di cui all'art. 10 del D.P.R n. 1199/1971, ha chiesto che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Sesto Immobiliare S.p.A. sia deciso in sede giurisdizionale.

Con riferimento alla posizione dell'Amministrazione comunale in merito all'esercizio di tale facoltà rimessa a ciascun controinteressato, anche alla luce dell'atto di opposizione proposto da Edison S.p.A., si esprimono le seguenti considerazioni.

Stante la complessità delle questioni trattate nel ricorso sul tema delle bonifiche, anche in vista dell'attuazione del PII includente la realizzazione della "Città della Salute e Ricerca", e considerate le importanti ricadute per il Comune di Sesto San Giovanni delle decisioni che interverranno in materia, si ritiene preferibile una trattazione in sede giurisdizionale in ragione della specifica tutela procedimentale che tale sede assicura sotto il profilo difensivo.

Si osserva inoltre che l'atto di opposizione di Edison S.P.A. in astratto sarebbe di per sé idoneo a determinare, senza l'esigenza di assumere ulteriori atti, la necessità per Sesto Immobiliare S.p.A. di trasporre il ricorso in sede giurisdizionale.

Sul punto, a fronte dell'importanza delle ricadute che questo ricorso avrebbe per l'Ente e, quindi, a tutela dell'interesse dell'Amministrazione comunale a che il ricorso sia trattato in sede

giurisdizionale, si ritiene utile che l'Amministrazione comunale assuma essa stessa l'atto di opposizione al fine di cautelarsi nel caso che eccezioni procedurali relative a ritualità legate all'atto di opposizione di Edison s.p.a. dovessero impedire a tale atto di garantire la trasposizione in sede giurisdizionale.

Alla luce di quanto sopra si propone di avvalersi della facoltà di cui all'art. 10 D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, che prevede la possibilità per i soggetti controinteressati di richiedere, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale, avanti i TAR, anziché amministrativa.

Si fa inoltre presente che in tal modo oltre ad ottenere l'effetto sopra auspicato, viene rimessa alla stessa ricorrente, cui spetta l'onere di riassumere il ricorso avanti il TAR, la decisione di insistere o meno nella riproposizione di un giudizio che avanti l'autorità giudiziaria assicura la garanzia del doppio grado di giurisdizione.

Nel caso si confermi l'opportunità di promuovere opposizione al ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, si ritiene di individuare fin d'ora quale difensore, in ragione della specificità e complessità della materia, e comunque in attesa del perfezionamento della formazione dell'Albo avvocati (rilevando peraltro che lo stesso strumento regolamentare prevede, nel caso di cause di particolare complessità o delicatezza, affidamento, a prescindere dall'Albo, a professionisti specialisti della materia oggetto del ricorso) l'avv.to Prof. Vittorio Angiolini di Milano, già consulente di cui si avvale il Settore Governo del Territorio relativamente al procedimento di variante al Programma Integrato di Intervento relativo alle aree Falck per quanto riguarda anche gli aspetti relativi ai procedimenti di bonifica, rinviando a successivi atti dirigenziali sia il conferimento dell'incarico formale sia l'imputazione dell'impegno di spesa occorrente.

In allegato alla proposta deliberativa si producono altresì i pareri resi dal Prof. Angiolini in merito alla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso di che trattasi.

11 GIU 2013
IL DIRETTORE
DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI
(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)

IL DIRETTORE DEL SETTORE QUALITÀ URBANA

(Ing. Fabio Fabbri)



MSG INT. N. 37829
18/4/2013

Al Direttore del
Settore Governo del Territorio
Arch. Paolo Riganti

Al Direttore del
Settore Qualità Urbana
Ing. Fabio Fabbri

e p.c. al Direttore Settore Affari Istituzionali
Dott. Gabriella Di Girolamo

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dalla società Sesto Immobiliare S.p.A. per l'annullamento del decreto direttoriale n.3697/TRI/1/8 del 4 dicembre 2012 contenente il provvedimento finale di adozione relativa al sito di bonifica di Sesto San Giovanni.

In allegato si trasmette copia del ricorso in oggetto inviatoci notificatoci in data 17 aprile 2013 (n. prot. gen. 28991).

Al riguardo, si evidenzia che i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono ricorsi amministrativi e non giurisdizionali, (cioè ricorsi al TAR.) ai controinteressati è assegnato **un termine di sessanta giorni** dalla notificazione per presentare al Ministero, competente per l'istruttoria, deduzioni e documenti od eventualmente proporre ricorso incidentale sempre in ambito amministrativo e senza che occorra l'assistenza legale.

Nello stesso termine, sessanta giorni dalla notificazione, i controinteressati, altresì, hanno la facoltà di richiedere che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale (art.10 DPR n.1199/1971), proponendo tempestivamente un atto di opposizione appunto al competente Giudice Amministrativo. In tale ipotesi occorre, invece, l'assistenza legale.

Si precisa, inoltre, che nel caso di mancato esercizio della facoltà di scelta della via giurisdizionale, il decreto del Presidente della Repubblica che decide sul ricorso e che è un atto amministrativo e non una sentenza, può essere impugnato davanti al TAR competente solo per vizi propri del decreto e del procedimento.

In considerazione di tutto ciò, nonché dei rilevanti costi di una causa, si suggerisce di privilegiare la scelta della via giurisdizionale solo qualora l'eventuale accoglimento delle istanze del ricorrente risulterebbe in netto conflitto e danno degli interessi della ns. Amministrazione.

Pertanto, si rimane in attesa di una valutazione del Settore sull'opportunità di opporci iniziando un giudizio davanti al Giudice Amministrativo in alternativa al procedimento amministrativo e, nel caso, si chiede fin d'ora il nominativo del legale da incaricare per la difesa.

Diversamente nel caso si confermasse la via amministrativa, si chiede di trasmettere allo scrivente servizio una relazione in merito alle censure di controparte esplicitate nel ricorso, in modo da poter formalizzare le controdeduzioni al Ministero competente.

Considerando la complessità del tema oggetto di ricorso si propone una riflessione comune.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si porgono i più cordiali saluti.

IL FUNZIONARIO
(Avv. Patrizia Scheggia)



Sesto San Giovanni, 18.4.2013

I: ricorso straordinario sesto immobiliare**Da :** segreteria <info@studioangiolini.it>

mar, 11 giu 2013, 16:35

Oggetto : I: ricorso straordinario sesto immobiliare

2 allegati

A : p scheggia <p.scheggia@sestosg.net>**Da:** v.angiolini@studioangiolini.it [mailto:v.angiolini@studioangiolini.it]**Inviato:** martedì 11 giugno 2013 16:33**A:** 'segreteria'**Oggetto:** R: ricorso straordinario sesto immobiliare**Priorità:** Alta

Gentile Avvocato,

ho esaminato l'atto di Edison, che naturalmente l'Amministrazione dovrebbe dar atto di conoscere nel momento in cui decida a sua volta di opporsi al ricorso straordinario di Sesto Immobiliare. Quanto alle valutazioni da farsi a quest'ultimo proposito, posso chiarire che:

- a) l'atto notificato da Edison sembra idoneo a fare opposizione, e questo per sé determinerebbe, senza bisogno di atti ulteriori, la necessità per Sesto Immobiliare di trasporre il ricorso in sede giurisdizionale; tuttavia, non possiamo avere certezza che davvero l'atto di Edison sia idoneo allo scopo quanto a ritualità delle notifiche, per esso non si sa se e come perfezionate per molteplici soggetti;
- b) potrebbe comunque essere opportuno, per l'Amministrazione, fare opposizione essa stessa, non lasciando solo ad altri soggetti l'iniziativa, in relazione all'essere la decisione della controversia in sede giurisdizionale, anziché di ricorso straordinario; la sede giurisdizionale, infatti, è obiettivamente preferibile per la completezza dell'istruttoria, coinvolgente accertamenti di fatto e tecnici di notevole complessità, i quali per l'interesse pubblico è importante siano approfonditi e assistiti da certezza.

Resto comunque a disposizione per ogni ulteriore delucidazione.

Con rispettosì e cordiali saluti

prof. avv. Vittorio Angiolini

Da: segreteria [mailto:info@studioangiolini.it]**Inviato:** martedì 11 giugno 2013 16:04**A:** v.angiolini@studioangiolini.it**Oggetto:** I: ricorso straordinario sesto immobiliare**Da:** segreteria [mailto:info@studioangiolini.it]**Inviato:** lunedì 10 giugno 2013 18:08**A:** 'v.angiolini@studioangiolini.it'**Oggetto:** I: ricorso straordinario sesto immobiliare**Da:** Scheggia Patrizia [mailto:p.scheggia@sestosg.net]**Inviato:** lunedì 10 giugno 2013 17:58

A: info@studioangiolini.it

Cc: g. digirolamo; Luca Finazzi; Fabbri Fabio; Paolo Riganti

Oggetto: ricorso straordinario sesto immobiliare

Egregio Avvocato,
perveniva stamane al protocollo dell'Ente atto di opposizione di Edison ai fini della trasposizione del contenzioso in sede giurisdizionale.

Dal momento che la giunta inderogabilmente nella giornata di domani dovrà esprimersi in merito ad una opposizione dell'Ente, secondo la bozza di delibera il cui testo è stato condiviso nei giorni scorsi, ho condiviso con il Segretario e il Dott. Finazzi la necessità di verificare se alla luce dell'atto formalizzato da Edison è necessaria ulteriore e diversa valutazione in merito alla posizione del Comune e se è necessario/utile dare atto nella delibera della posizione di Edison.

In allegato atto di opposizione Edison, e per completezza bozza di delibera.

Ringraziando anticipatamente, Le porgo cordiali saluti.

Avv. Patrizia Scheggia
Servizio Legale - Contratti
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
tel. 02 24 96 499

Questa mail e i suoi allegati contengono informazioni confidenziali riservate ai destinatari indicati. E' vietato diffondere, copiare e usare il contenuto del messaggio. Se avete ricevuto la mail per errore vi preghiamo di avisare il mittente e di cancellarla. Grazie.

This e-mail and any attachments is confidential and may contain privileged information intended for the addressee(s) only. Dissemination, copying, printing or use by anybody else is unauthorised. If you are not the intended recipient, please delete this message and any attachments and advise the sender by return e-mail, Thanks.

| Rispetta l'ambiente... Non stampare questa mail se non è necessario.
| Save a tree... please don't print this e-mail unless you really need to.

image002.jpg
825 B

image003.jpg
351 B

30/5/2013
Schippo

Di Girolamo
Christo
Le farei contratt
DAMINI
Rifanno

A&A
STUDIO LEGALE
ANGIOLINI & ASSOCIATI

PROF. AVV. VITTORIO ANGIOLINI
Ordinario di Diritto costituzionale
nell'Università di Milano
PROF. AVV. MARCO CUSIBERTI
Associato di Diritto Pubblico
dell'informazione nell'Università
di Milano
AVV. LUCA FORMILAN
DOCT. SIMONE KEREMIDISCHIEV

Per consulenza
AVV. ROBERTO ALBERTAZZI

AL SIG. SINDACO
del Comune di Sesto San Giovanni

CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI



Codice amministrazione: c_1690
Prot. Generale n: 0040372 A
Data: 30/05/2013 Ora: 12.53
Classificazione: 5-1-0

Oggetto: *parere su eventuale trasposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato in sede giurisdizionale -*

La società Sesto Immobiliare s.p.a. ha notificato, al Comune di Sesto San Giovanni in veste di controinteressato, ricorso straordinario concernente l'annullamento di taluni atti inerenti alla bonifica coinvolgente le aree cd. "ex Falck" e comprese in PII, con riserva di formulare richiesta di risarcimento per i danni subiti e subendi.

Mi si chiede di dare elementi per stabilire l'opportunità del proporre da parte dell'Amministrazione comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, opposizione ai fini della trasposizione della controversia in sede giurisdizionale, ex art. 10 del dpr n. 1199 del 1971 e art. 48 del c.p.a.

Va osservato, anzitutto, che, dalla combinazione del principio di alternatività tra il ricorso giurisdizionale ed il ricorso straordinario, da un lato, e la perentorietà del termine decadenziale per ricorrere, da un altro lato, può derivarsi pacificamente il divieto di mutare, in sede giurisdizionale ed a seguito di opposizione del controinteressato, le domande originariamente proposte con il ricorso straordinario medesimo. In altre parole, qualora il Comune facesse opposizione, la ricorrente Sesto Immobiliare non sarebbe

rimessa in termini per formulare nuove o diverse domande, al Giudice amministrativo, rispetto a quelle già avanzate con il ricorso straordinario.

Nuove domande o l'impugnativa di atti ulteriori sarebbero praticabili, una volta trasferita la controversia in sede giurisdizionale, solo nei limiti, e nei termini decadenziali, atte a renderle comunque ed autonomamente ammissibili nella giurisdizione amministrativa.

Né, con il trasferimento della controversia in sede giurisdizionale, muterebbero sostanzialmente i poteri decisorii relativi alla stessa, quanto anche alle eventuali richieste cautelari, che non risultano proposte nell'atto notificato al Comune ma potrebbero pur sempre essere proposte successivamente, non solo innanzi al Giudice amministrativo, ma anche nell'ambito del procedimento relativo al ricorso straordinario (cfr. Cons. St., comm. spec., 28 aprile 2009 n. 920, nonché già Sez. II, 14 febbraio 2001 n. 127).

La scelta se fare opposizione, provocando l'eventuale trasposizione della controversia in sede giurisdizionale, deve dunque essere fatta a mio avviso, dall'Amministrazione comunale, soprattutto pensando alle conseguenze sul piano procedurale.

Sotto questo profilo, non c'è dubbio che, quantunque il procedimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato abbia via via assunto, anche per prassi e giurisprudenza, i connotati di un rimedio "*para-giurisdizionale*", ad oggi la giurisdizione offre garanzie più pronte ed efficienti, quanto soprattutto a contraddittorio ed istruzione della controversia.

In particolare, è da tenere presente che la materia di cui si discute, ossia la materia dell'attività di bonifica, tocca la posizione ed i poteri del Comune di Sesto San Giovanni in modo non episodico, anche in vista dell'attuazione del PII includente la realizzazione della "Città della salute e della ricerca", per un verso, e, per un altro verso, è da tenere presente che la controversia, per come l'ha proposta Sesto Immobiliare s.p.a, può porre sul terreno istruttorio il problema di accertamenti tecnici delicati e complessi. Sicché il

Comune può avere un interesse rilevante tanto all'efficienza e prontezza del contraddittorio quanto alla completezza dell'istruttoria.

Su quest'ultimo versante, va dunque considerato soprattutto che i mezzi istruttori a disposizione del Giudice amministrativo possono essere più ampi e di pronto utilizzo, a paragone di quelli pur praticabili nell'istruttoria del ricorso straordinario, affidata al Ministero competente ed imperniata sul ruolo essenzialmente consultivo del Consiglio di Stato (artt. 11 e 3 del dpr n. 1199 del 1971). In specie, occorre avere contezza che l'istruttoria, per come l'art. 11 del dpr n. 1199 del 1971 ha delineato il procedimento per il ricorso straordinario, può non essere esaurita nel termine assegnato di 120 gg. e che il ricorrente, qualora intenda sveltire la decisione, può in tale frangente porre fine all'istruttoria medesima, per sollecitare il pronunciamento del Consiglio di Stato (cfr. al riguardo anche Tar Lazio Roma, Sez. III, 24 giugno 2004 n. 6168).

Con quel che esposto, credo di aver offerto al Comune un quadro di massima per potersi determinare sull'opposizione al ricorso straordinario di Sesto Immobiliare spa, restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i più distinti e rispettosi saluti

Milano-Sesto San Giovanni, 27 maggio 2013

(prof. avv. Vittorio Angiolini)

Vittorio Angiolini

Avv. Maria Lucia D'ETTORRE
Via Spadari, 2
20123 MILANO
Tel. 02.29511003
Fax 02.29531190

STUDIO LEGALE
ROBALDO - FERRARIS
STUDIO ASSOCIATO
Via Mascagni, 24 - 20122 MILANO
Tel. 02.76004647 - Fax 02.76008202

COMUNE DI
SESTO S. GIOVANNI

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nell'interesse di **SESTO IMMOBILIARE SpA**, con sede in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 2, CF./P. IVA 07099900966, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Arch. Maurizio Monteverdi (CF. MNTMRZ68L20I690X), nato a Sesto San Giovanni (MI), il 20 luglio 1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale, Società rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto, dall'Avv. Maria Lucia D'Ettorre e dall'Avv. Pietro Ferraris, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Ferraris in Milano, Via Pietro Mascagni, n. 24. I sottoscritti difensori consentono espressamente che gli avvisi di cancelleria vengano inviati al numero di telefax 02/76008202 e al numero telefax 0362/641519, ovvero all'indirizzo di posta elettronica pietroferraris@puntopec.it e all'indirizzo di posta elettronica maria.dettorre@milano.pec.avvocati.it

contro

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona del Ministro *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente, dandone, altresì, notificazione presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato

e nei confronti di

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente, dandone, altresì, notificazione presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente, dandone, altresì, notificazione presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la sede regionale

PROVINCIA DI MILANO, in persona del Presidente *pro tempore*, per la

DELEGA

Io sottoscritto, Maurizio Monteverdi, nella mia qualità di legale rappresentante *pro tempore* della Società **SESTO IMMOBILIARE SpA** (C.F. e P.I. 07099900966), delego l'Avv. Maria Lucia D'Ettorre (C.F. DTTMLC67E68L049V) e l'Avv. Pietro Ferraris (CF. FRRPTR67B25B885G) a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, la predetta Società, in ogni fase e grado del presente giudizio avanti il Presidente della Repubblica, conferendo loro ogni potere relativo al mandato alle liti, ivi compreso quello di farsi sostituire da altro legale, di firmare atti, memorie e di rinunciare al ricorso, nonché di presentare motivi aggiunti al ricorso medesimo. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Pietro Ferraris, in Milano, Via Mascagni, n. 24. Autorizzo i predetti difensori al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.

(per la Società Sesto Immobiliare S.p.a.)
Maurizio Monteverdi

Maurizio Monteverdi
visto per autentica
Avv. Maria Lucia
D'Ettorre

visto per autentica
Avv. Pietro Ferraris

Pietro Ferraris

CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI



Codice amministrazione: c_1690

Prot. Generale n: 0028991 A

Data: 17/04/2013 Ora: 11.09

Classificazione 5 - 1 - 0



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto:

Ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso dalla società Sesto Immobiliare S.p.A. per l'annullamento del decreto direttoriale n. 3697/TRI/I/8 del 4 dicembre 2012 contenente il provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi decisoria relativo al sito di bonifica di Sesto San Giovanni. Determinazioni.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni

11 GIU. 2013

Il direttore del settore Affari istituzionali e legali
Dott. Gabriella Di Girolamo

PARESE SULLA REGOLARITA' CONTABILE:

Sesto San Giovanni

11 GIU. 2013

Il responsabile del servizio finanziario
Flavia Orsetti

Letto approvato e sottoscritto



Il Presidente
Monica Chittò

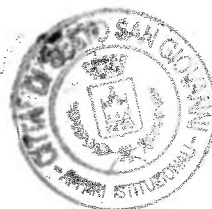
Il Segretario generale
Gabriella Di Girolamo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo

Comune dal.....**12 GIU. 2013**.....per 15 giorni consecutivi.

Sesto San Giovanni**12 GIU. 2013**.....



Il Funzionario delegato
Graziano Schiavone

[Handwritten signature]

Divenuta esecutiva il.....
